REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1698 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 3, e con l'articolo 46, paragrafo 7, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione può riconoscere le autorità di controllo e gli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici importati e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi.

(2) Al fine di garantire la parità di trattamento tra le autorità e gli organismi di controllo che presentano una domanda di riconoscimento alla Commissione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi procedurali da rispettare nel richiedere un primo riconoscimento o nel richiedere l'estensione dell'ambito di applicazione del riconoscimento già ottenuto a un paese terzo o a una categoria di prodotti aggiuntivi. In particolare, il presente regolamento dovrebbe specificare le informazioni da includere nel fascicolo tecnico che fa parte della domanda di riconoscimento.

(3) Il capo VI del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce le disposizioni relative ai controlli degli operatori certificati e altri obblighi di tali operatori nell'Unione, non si applica agli operatori dei paesi terzi. Inoltre la produzione biologica nell'Unione è soggetta a controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali effettuati conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Al fine quindi di garantire un approccio coerente, il regolamento dovrebbe stabilire norme relative ai controlli sugli operatori dei paesi terzi eseguiti dalle autorità e dagli organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 che siano simili alle pertinenti disposizioni del capo VI di tale regolamento e del regolamento (UE) 2017/625. Occorre inoltre stabilire disposizioni che trattino taluni aspetti dei controlli specifici della certificazione degli operatori dei paesi terzi, ad esempio per quanto riguarda la verifica delle partite destinate all'importazione nell'Unione.

([1]) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).